Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 592 153.11.2016 del 13 GEN. 2017 / Pos. n. 3

Presidenza della Regione
Dipartimento della Programmazione
Area 5 – Programmi comunitari

(Rif. nota n. 21245 del 21 novembre 2016)

OGGETTO: *Progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Proroga al 30 giugno 2017. Art. 14, L.r. n. 20/2016. Interpretazione.*

1. Con la nota in riferimento - pervenuta con mail del 1° dicembre 2016 e assunta al protocollo di questo Ufficio il successivo 5 dicembre - codesto Dipartimento richiama, in primo luogo, l'art. 14 della L.r. n. 20/2016, che "*al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015*" consente una proroga degli stessi fino al 30 giugno 2017, data entro la quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati.

Richiama, altresì, l'art. 15 della L.r. n. 8/2016, che "a*l fine di assicurare il completamento dei progetti ... inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015*" autorizza l'utilizzo di risorse finanziarie complementari rispetto ai fondi comunitari e consente, tra l'altro, una proroga dei termini di conclusione, funzionamento ed entrata in uso degli stessi progetti.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 – e.mail: maria.mattarella @.regione.sicilia.it*

Ciò premesso, codesto Dipartimento rappresenta che - avendo dovuto riscontrare, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, talune richieste di chiarimenti relative al citato art. 14 della L.r. n. 20/2016 e alla sua coerenza con il citato art. 15 della L.r. n. 8/2016 - ha precisato che "*la proroga del termine di conclusione al 30.6.2017 dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 non interessa i progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 non conclusi alla data del 31.12.2015*" e che "*la disposizione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2016 (in disparte ogni considerazione e valutazione circa il riferimento anche ai progetti finanziati dal FEASR) interessa unicamente ed esclusivamente i progetti finanziati sul programma PAC 2007/2013 e non imputati al PO FESR 2007/2013 (dovendosi applicare, relativamente a questi ultimi, solo le pertinenti disposizioni comunitarie non derogabili con legge regionale)*".

Quanto, poi, ai progetti finanziati sul programma PAC 2007/2013 (e non imputati al PO FESR 2007/2013), codesto Dipartimento precisa che il relativo termine di conclusione "*oltre a non risultare disciplinato da disposizioni di carattere generale ed essere generalmente indicato (solo) nei cronoprogrammi dei progetti allegati ai singoli provvedimenti di finanziamento*" sarebbe da individuare al 31.12.2017. Al riguardo allega la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ALCT-DPS 2720 del 2.4.2015.

Alla luce della superiore considerazione, e della *ratio* del citato art. 14 (proroga di termini), codesto Dipartimento ritiene che "*la norma in esame abbia inteso prorogare al 30.6.2017 unicamente la conclusione di progetti finanziati dal programma PAC 2007/2013 (ovviamente non conclusi al 31.12.2015), in relazione ai quali ... sia previsto un termine di conclusione precedente il medesimo 30.6.2017*". A tale affermazione consegue che la norma in esame non inciderebbe sui termini di conclusione dei progetti finanziati dal programma PAC 2007-2013 che, stando ai relativi provvedimenti di finanziamento, siano *ab origine* destinati a scadere in data successiva al 30.6.2017.

Sulla prospettata interpretazione - anche in considerazione delle esigenze gestionali dei diversi centri di responsabilità competenti per i progetti "*ammessi a finanziamento a valere*

sul programma PAC 2007/2013 e imputati al PO FESR 2007/2013"- viene richiesto l'avviso di questo Ufficio.

2. L'interpretazione dell'art. 14 (*Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria*) della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 prospettata da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra, e sopra richiamata, riguarda la definizione dell'ambito di applicazione della stessa norma in relazione sia ai progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013, non conclusi alla data del 31.12.2015, sia ai progetti finanziati dal programma PAC 2007/2013, non conclusi alla data del 31.12.2015 ma con un termine di conclusione successivo al 30.6.2017.

Quanto al primo profilo, si ritiene di potere condividere la prospettata esclusione dall'ambito di applicazione del citato art. 14 dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013, non conclusi alla data del 31.12.2015.

In tal senso depone, in primo luogo, l'interpretazione letterale del citato art. 14, che fa riferimento ai soli "*progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31.12.2015*", e, in secondo luogo, l'interpretazione sistematica, atteso che la proroga dei termini di conclusione dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013, e non conclusi alla data del 31.12.2015, è disciplinata da un'altra norma, il citato art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, i cui termini sono, peraltro, compatibili con quelli previsti dai pertinenti regolamenti comunitari nonché dagli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di coesione (2007-2013), approvati con Decisione della Commissione europea C (2013) 1573 del 20 marzo 2013.

Quanto al secondo profilo, anche in questo caso si ritiene di potere condividere l'interpretazione prospettata da codesto Dipartimento, ossia la non riconducibilità all'ambito di applicazione del citato art. 14 dei progetti finanziati dal programma PAC 2007/2013, non conclusi alla data del 31.12.2015 ma con un termine di conclusione successivo alla data del 30.6.2017.

In tal senso, come evidenziato nella nota che si riscontra, depone la *ratio* della norma in oggetto che, nel consentire una proroga al 30.6.2017 dei progetti finanziati dal programma PAC 2007/2013 e non conclusi al 31.12.2015, non può che fare riferimento a progetti con un termine di conclusione precedente il 30.6.2017.

Conseguentemente, dovrebbero ritenersi non riconducibili al campo di applicazione della norma in esame i progetti finanziati dal programma PAC 2007/2013, non conclusi al 31.12.2015 ma con termini di conclusione successivi alla data del 30.6.2017. Per questi ultimi continuerà a valere il termine di conclusione previsto nel cronoprogramma allegato ai rispettivi decreti di finanziamento.

Tutto ciò nel presupposto che, come affermato da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra, il termine di conclusione dei progetti finanziati col programma PAC 2007/2013 non sia disciplinato in via generale ma sia quello desumibile dai rispettivi cronoprogrammi, e che, ove volesse indicarsi un termine finale per tali progetti, questo sarebbe, comunque, individuabile nel 31.12.2017. Circostanza, questa, di cui l'allegata nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale non sembra, invero, fornire piena evidenza.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il DIRIGENTE
(Avv. Maria Mattarella)
M. Mattarella

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 – e.mail: maria.mattarella @.regione.sicilia.it*